



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)
Via Umberto I n. 9, 24058 – Tel. 0363/ 93130 Fax 0363/ 938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it –
info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 – c.f. 83000890166 codice fattura elettronica UFCF38

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 27/05/2025

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON SOPPRESSIONE DI N.6 STALLI DI SOSTA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA UMBERTO I dal numero civico 7 al num. 13 - lavori conto UNIACQUE su allacci idrici – dal 03 GIUGNO 2025 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI - dalle ore 07:00 alle ore 18:00 O ALTRA DATA SUCCESSIVA QUALORA I LAVORI SI RENDANO IMPOSSIBILI PER MALTEMPO

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta di cui al prot. n. 1107 del 27.02.2025 avente per oggetto richiesta autorizzazione manomissione sede stradale per nuovo allacciamento idrico per lavori da eseguirsi ad opera dell'impresa PNN Costruzione e Scavi S.r.l. C.F. / P.I. P.IVA e C.F. 02562070165 con sede in Via Arti e Mestieri 16, 24043 Caravaggio (BG) per conto Uniacque, con la quale si richiede l'occupazione del suolo pubblico con chiusura parziale della carreggiata nella via indicata al fine di eseguire manomissione del suolo pubblico per nuova realizzazione e chiusura di allacci idrici;

VISTA l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale per opere civili, scavi ed occupazione del suolo pubblico iene disciplinata la parte viabilistica dell'evento emessa in favore dell'impresa UNIACQUE S.P.A. appaltante i lavori da eseguirsi ad opera dell'impresa PNN Costruzione e Scavi S.r.l. in subappalto;

CONSIDERATO che le caratteristiche stradali nonché le modalità di intervento previsto non consentono l'esecuzione della tipologia di intervento suddetto mantenendo l'ordinaria circolazione e ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada ed alla sicurezza degli utenti;

CONSIDERATO altresì che detto provvedimento ha carattere provvisorio e che il cantiere ha durata inferiore a giorni 7;

VISTI gli artt. 7, 14 e 21 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, gli artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 che disciplinano il segnalamento e la circolazione in prossimità dei cantieri di lavoro anche di carattere temporaneo e ss.mm;

VISTO il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il D.M. 5-11-2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

VISTO la Legge n. 241/1990; **VISTI** gli art.107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

dal 03 GIUGNO 2025 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI - dalle ore 07:00 alle ore 18:00 O ALTRA DATA SUCCESSIVA QUALORA I LAVORI SI RENDANO IMPOSSIBILI PER MALTEMPO L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 0-24 FESTIVI COMPRESI CON RIMOZIONE FORZATA CON SOPPRESSIONE DI N.6 STALLI DI SOSTA prospicienti il Comune (Via Umberto I numeri civici dal 7 al 13) nell'ambito dell'esecuzione delle opere di cui in premessa.

DISPONE

Che la impresa esecutrice dei lavori provveda a:

1. Pubblicizzare i lavori con congruo anticipo - almeno 48 ore prima dell'inizio lavori - attraverso l'apposizione in loco di idonea cartellonistica indicante i lavori da eseguirsi, la tempistica e i divieti imposti.
2. Apporre segnaletica di cantiere conforme a quanto disposto dell'art. 21 C.d.S. e correlate norme e Decreti ministeriali, con cartellonistica regolamentare a sfondo giallo.
3. Nell'esecuzione dei lavori:
 - Rispettare tutte le norme concernenti la sicurezza delle persone e delle cose nella esecuzione delle opere, preservando la pubblica incolumità e la sicurezza dei lavoratori del cantiere temporaneo.
 - Adottare ogni possibile accortezza al fine di minimizzare l'impatto delle opere da eseguirsi sui cittadini residenti ed evitare danni al patrimonio pubblico o a privati terzi.
 - Predisporre un presidio di idoneo personale a salvaguardia del cantiere, impedendo l'accesso alle persone non autorizzate ed eventualmente garantendo il transito ai veicoli circolanti in deroga al divieto.
 - Garantire il transito dei mezzi di soccorso o di Polizia in servizio di emergenza.
 - Provvedere al ripristino delle condizioni dei luoghi anche attraverso la pulizia della pubblica via e dei luoghi anche privati che per effetto delle opere eseguite potrebbero essere lordati. A tal fine l'impresa dovrà dotarsi di macchinari idonei ad effettuare lo spazzamento dell'area o alla rimozione di tutto il materiale presente sulla sede stradale o comunque depositato per effetto dei lavori in area pubblica o privata.
 - Qualora manomessa, provvedere al ripristino immediato della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

L'Amministrazione competente: Comune di Fara Olivana con Sola (Bg) – Servizio di Polizia Locale; Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il Sindaco pro tempore Dott. Arch. Matteo Seghezzi. L'Ufficio cui prendere visione degli atti è: Servizio di Polizia Locale;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it o alla pec info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il **Dott. Luigi Mangili**. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero: 331 4306559 o mediante e-mail: dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it.

Gli operatori di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di verificare sull'osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Nuovo Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione nuovo codice della strada) è ammesso ricorso entro 60 giorni, secondo le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Fara Olivana con Sola (Bg), lì 27.05.2025.

IL SINDACO

Arch. Matteo Seghezzi

Firma autografa ai sensi dell'art.3 c. 2 Lgs.39/93